

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 24/04/2026

FATTO

Con ricorso del 27.11.2025, il ricorrente riferisce di aver acquistato, il 14.11.2024, un'automobile con contratto di finanziamento stipulato con la banca resistente. Tuttavia a seguito di gravi malfunzionamenti in data 12.09.2025, inviava una diffida ex art. 1454 c.c. ed il 27.09.2025 richiedeva la risoluzione del contratto di finanziamento, che sollecitava l'08.10.2025, ed infine il 21.10.2025 riceveva un rifiuto alla sua richiesta di riparazione del veicolo. Chiede l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di credito collegato al contratto di compravendita ai sensi dell'art. 125-quinquies TUB, la restituzione delle rate già versate, la restituzione dell'anticipo versato alla concessionaria e le spese extra per la percorrenza forzata a benzina anziché a gpl ed infine la liberazione da ogni obbligo residuo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha precisato che il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) la sussistenza di un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e finanziamento; b) la previa messa in mora del fornitore; c) l'inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.. Precisa che parte ricorrente si fosse rifiutata di far ultimare la riparazione consistente nella mera sostituzione di un cablaggio e richiamando il Codice del Consumo osserva che il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene e solo laddove il venditore non vi provveda entro un congruo termine può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto. Eccepisce come l'inadempimento in contestazione, condizione dell'azione di risoluzione, sarebbe venuto meno se la parte ricorrente non si fosse rifiutata di far sostituire il cablaggio del veicolo e che risulta come questa abbia avuto a disposizione – senza costi – un'auto sostitutiva per tutto il tempo di attesa del ricambio nonostante il proprio veicolo fosse perfettamente marciante. Sotto altro profilo contesta la richiesta di restituzione delle somme versate alla Concessionaria trattandosi di somme di denaro mai corrisposte e tanto meno incassate dalla banca, bensì da altro soggetto estraneo al presente ricorso. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato il 23.12.2024 con la convenuta ai sensi dell'articolo 125-*quinquies* TUB, a causa di un supposto inadempimento del fornitore.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 12645/2021, l'art. 125 *quinquies* TUB riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: i) la previa messa in mora del fornitore; ii) inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c..

Il Collegio di Coordinamento ha altresì precisato che *“nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.”*.

Il presupposto per l'applicabilità dell'art. 125 *quinquies* TUB è anzitutto la sussistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di fornitura di beni.

Nel caso di specie, non risulta versato in atti il contratto di compravendita dell'automobile; tuttavia, risulta stipulato un contratto di prestito finalizzato ed il collegamento negoziale risulta *per tabulas*.

Quanto alla sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, si osserva che parte ricorrente ritiene che a far data dal 31/07/2025 il veicolo sarebbe stato inutilizzabile a GPL per grave guasto mai risolto.

Tuttavia emerge dagli atti come qualche giorno più tardi, in data 04/08/2025, sarebbe stata sostituita la centralina, venendo così ripristinata la funzionalità a benzina del mezzo. Emerge altresì come il venditore si sia immediatamente attivato anche per la sostituzione del cablaggio che all'evidenza impediva l'utilizzo del mezzo a GPL, invero ritardata a causa del periodo feriale, e come avesse messo a disposizione un veicolo sostitutivo.

Dall'esame complessivo, dunque, degli elementi offerti, considerato che la risoluzione invocata dal ricorrente è intervenuta mentre era in corso la riparazione del bene difettoso e richiamato altresì l'art. 135 bis del Codice del Consumo che disciplina la gerarchia dei rimedi per la riparazione e/o sostituzione dei beni difettosi ed il fatto che il lamentato adempimento non integra il requisito della non scarsa rilevanza, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Da ultimo, va osservato che in ordine ai danni lamentati conseguenti ai maggiori costi conseguenti all'utilizzo del veicolo a benzina in luogo del GPL, oltre che non documentati, l'intermediario resistente risulta privo di legittimazione passiva essendone al più responsabile il venditore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE